

SENATO

22 Ottobre 2002

- 68 -

11^a Commissione

**NUOVO SCHEMA DI TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 229, 230, 330, 349, 540, 590, 760, 977, 1240, 1253**

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge, per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti:

- a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
- b) produzione di manufatti contenenti amianto;
- c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
- d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
- e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
- f) movimentazione e manipolazione di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
- g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

Art. 2.

(Beneficiari)

1. Ai lavoratori iscritti a fondi, gestioni o casse di previdenza obbligatoria che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati adibiti, in modo diretto e abituale, ad una delle attività lavorative tra quelle indicate nell'articolo 1, con esposizione, per il predetto periodo, all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, è riconosciuto, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche, il beneficio della moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dell'intero periodo di esposizione all'amianto alla predetta concentrazione.

2. Per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i lavoratori che abbiano contratto malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto riconosciuta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o da altro ente assicuratore pubblico, o comunque ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni, il periodo di esposizione all'amianto coperto da contribuzione obbligatoria è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

4. L'anzianità complessiva utile a fini pensionistici non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.

5. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti che abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, tranne quelli con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, derivanti dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 2002 e di quanto previsto all'articolo 18 comma 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Art. 3.

(Riconoscimento del diritto)

1. Le domande per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della rivalutazione contributiva di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere presentate alla Sede INAIL di residenza, secondo l'allegato schema n. 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza del diritto alla rivalutazione stessa. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla Sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata.

2. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui all'articolo 2, comma 1, sono accertate e certificate dall'INAIL. L'avvio del procedimento di accertamento è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, secondo l'allegato schema n. 2, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative indicate all'articolo 1. In caso di controversia, si applica la direttiva ministeriale 9 ottobre 2000, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata sul

22 Ottobre 2002

- 70 -

11ª Commissione

Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 11 - Supplemento ordinario - novembre 2000.

3. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 2 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previa apposite indagini.

4. Il datore di lavoro e la direzione provinciale del lavoro sono esonerati dal rilascio del curriculum lavorativo, ove sussistano i motivi di esclusione dal diritto alla rivalutazione contributiva previsti all'articolo 2, comma 6.

5. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 2, l'azienda è tenuta a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa.

6. La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL non oltre un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.

7. La domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della rivalutazione contributiva di cui all'articolo 2, comma 3, deve essere presentata all'ente assicuratore pubblico di appartenenza, il quale certifica il periodo lavorativo di esposizione all'amianto accertato ai fini del riconoscimento della tecnopatia. La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza del diritto alla rivalutazione contributiva.

8. Il lavoratore in possesso dei requisiti per il diritto a pensione presenta la relativa domanda all'ente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare la pensione con il beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base della certificazione rilasciata dall'INAIL o con il beneficio di cui all'art. 2, comma 3, sulla base della certificazione rilasciata dall'ente assicuratore pubblico competente.

Art. 4.

(Abrogazione dell'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dal decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dal decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è abrogato.

2. Le certificazioni rilasciate dall'INAIL prima dell'entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del riconoscimento dei benefici

22 Ottobre 2002

- 73 -

11^a Commissione

articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Nei casi di neoplasie professionali determinate dall'amianto, sussiste la responsabilità penale quando la malattia sia stata causata da fatto commesso dal datore di lavoro, o da persona del cui operato egli debba rispondere secondo il codice civile, con violazione di norme di prevenzione specificamente prescritte o di misure di sicurezza generalmente acquisite e praticate nelle attività produttive nazionali per i rischi connessi all'esposizione lavorativa all'amianto all'epoca del fatto medesimo

N.B. Gli allegati di cui all'articolo 3 sono in corso di elaborazione.